

Ace e il meccanismo di recapture 2023

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

Il periodo d'imposta 2023 coincide con **l'ultimo periodo di monitoraggio del patrimonio netto**, al fine di valutare **se si sia generato un decremento** che comporterebbe la **restituzione della Ace Innovativa** eventualmente **fruita nel 2021**. Il tema dell'effetto *recapture* della **variazione diminutiva 2021 continua a generare diverse** incertezze causate anche da una formulazione normativa ([articolo 19, comma 3, D.L. 73/2021](#)) che certamente **non brilla per chiarezza**: “, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo (e anche il secondo successivo n.d.r) a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso”.

Sul punto, riprendendo la [risposta ad interpello n. 229/2023](#), si può dire che, ai **fini del calcolo della SuperAce**, non devono essere considerate eventuali **basi negative dell'Ace ordinaria esistenti al 31.12.2020**, ma il medesimo concetto deve valere anche sul fronte del calcolo del *recapture*. Vediamo **questo esempio**:

Base Ace 2011/2020 = - 50/ **Base Super Ace 2021** = + 150 (con fruizione di variazione diminutiva del 15% su 150) / **base Ace 2023** (ipotizzando per semplicità che nel 2022 e 2023 non sia accaduto nulla di rilevante ai fini Ace) = 150-50 cioè 100. **Base Super Ace 2021**: 150

Applicando alla lettera le indicazioni dell'[articolo 19, D.L. 73/2021](#), avremmo una base Ace 2023 che, in assenza di qualunque operazione incrementativa o decrementativa eseguita nel 2022 o 2023, sarebbe **inferiore a quella del 2021**, il che comporterebbe la **restituzione del 15% di 50 quale variazione in aumento nel modello redditi**.

Ma questa lettura è in contrasto con la ratio della norma che intende penalizzare restituzioni ai soci avvenute nel 2022 e 2023 di incrementi generatisi nel 2021, e da qui la convinzione che **la base Ace ordinaria negativa 2020 non possa generare penalizzazioni in tema di recapture**.

Un secondo elemento che va ribadito sul tema del *recapture* è che esso **non può comportare una restituzione di imponibile** (o di credito d'imposta) **maggiore di quanto si è fruito come SuperAce nel 2021**. Mentre questo passaggio è **sempre stato chiaro** qualora la SuperAce sia stata fruita come credito d'imposta ([articolo 19, comma 4, D.L. 73/2021](#) stabilisce che *“il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo, il che esclude che possa essere restituita una somma superiore al credito d'imposta generato nel 2021)*, la **medesima chiarezza non vi è nell'ipotesi diversa di fruizione della SuperAce quale variazione diminutiva**. Infatti, nel successivo comma 5, del citato [articolo 19, D.L. 73/2021](#), sempre in presenza di variazione incrementale 2022/2023 inferiore a quella del 2021, si afferma che *“il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso”*.

Applicata alla lettera tale disposizione, sembrerebbe autorizzare **variazioni in aumento anche superiori rispetto a quella diminutiva derivante dalla SuperAce**. Ma questa lettura è palesemente in contrasto con la ratio del *recapture* che, al massimo, comporterà la restituzione del vantaggio fruito, mentre **una maggiore penalizzazione sarebbe chiaramente illegittima**, come del resto nel mondo dell'Ace ordinaria un eventuale prelevamento dei soci superiore alla base incrementale Ace non provoca un incremento di imponibile, ma al massimo **azzerà la variazione diminutiva Ace**. È tuttavia evidente che **una conferma in questo senso** da parte della Agenzia delle Entrate **eliminerebbe qualche dubbio** (forse eccessivo) che è **sorto tra gli operatori**.

Un terzo punto da valutare consiste nella **interpretazione corretta della locuzione “variazione in aumento 2022 e 2023 inferiore a quella del 2021”**. Infatti, un decremento della variazione in aumento del capitale proprio si genera anche per effetto **di operazioni che non comportano un decremento a livello contabile/patrimoniale**, ma un **semplice decremento “fiscale” della base Ace**. Ipotizziamo l'operazione di incremento dei titoli avvenuta nel 2023: sotto il profilo patrimoniale avremo un **semplice spostamento di liquidità verso un'altra posta dell'attivo**, senza alcun impatto sul patrimonio netto contabile e senza alcuna attribuzione ai soci, ma con un **decremento della base Ace**. Da un punto di vista della ratio della norma sul *recapture*, si potrebbe sostenere che **non c'è una sostanziale restituzione di somme ai soci**, ma non vi è dubbio che **l'operazione riduce la base Ace 2023**. Tenendo presente che, a Telefisco 2022, l'Agenzia ha affermato che nel calcolo della SuperAce si **applicano tutte le regole dell'Ace ordinaria** che non siano esplicitamente derogate dall'[articolo 19, D.L. 73/2021](#), una conseguenza di tale affermazione potrebbe essere che, anche l'incremento dei titoli, **porta con sé la penalizzazione del recapture** ed in questo senso pare si muova **anche il tracciato software del calcolo dell'Ace**, posto che l'incremento titoli **va indicato direttamente nella colonna 2 del rigo RS 113** (forse più appropriata sarebbe la colonna 1 a diretto decremento della base Ace) e tale decremento “ in automatico” **fa scattare**, sempre nel tracciato del software, **l'effetto recapture dell'Ace Innovativa** (colonna 16 del rigo 113). Ma se è così, allora **la regola deve valere anche al contrario**, cioè nel senso di tenere conto degli incrementi di base Ace avvenuti nel 2023 non per effetto di conferimenti in denaro o destinazione dell'utile a riserva, **ma per altri motivi non legati ad operazioni eseguite dai soci**. Pensiamo alla ipotesi di **incremento di**



base Ace 2023 per effetto della conversione del saldo attivo da rivalutazione monetaria in riserva realizzata quindi “*acetizzabile*”: ebbene, se nel 2023 avessimo **una attribuzione ai soci**, per esempio di euro 30.000 ed una uguale variazione incrementale della base Ace per **effetto della quota 2023 di conversione del saldo attivo**, si dovrebbe concludere che, ai fini del *recapture* (e dell’Ace in genere), **non si manifesti alcuna penalizzazione**. Ed ancora su questo punto abbiamo una conferma da parte del tracciato software nel rigo RS 113, laddove si consideri **che gli altri incrementi rilevanti** (come nel caso della quota saldo attivo) **vengono collocati direttamente nella colonna 1 del rigo RS 113**, e ciò permette di **sterilizzare i decrementi che eventualmente si fossero manifestati nel 2023** a tutti gli effetti Ace, **compreso il tema del *recapture***.